

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

1.

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N.17 DEL 18/06/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ED IL CONSUMO IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE IN TUTTI I CENTRI ABITATI DELLE SEGUENTI LOCALITÀ: LIDO DI VOLANO, LIDO DI POMPOSA, LIDO DEGLI SCACCHI, LIDO DELLE NAZIONI, PORTO GARIBALDI, LIDO ESTENSI, LIDO SPINA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE ROSA - FESTA DI INIZIO ESTATE" 20 E 21 GIUGNO 2025

IL SINDACO

Premesso che in tutta la riviera di Comacchio saranno organizzati eventi in occasione della manifestazione della **"NOTTE ROSA - FESTA DI INIZIO ESTATE"** che si terranno dalle ore 20:00 del 20 giugno 2025 alle ore 06:00 del 21 giugno 2025 e, dalle ore 20:00 del 21 giugno 2025 alle ore 06:00 del 22 giugno 2025 sulla riviera dei Lidi Comacchiesi;

Considerato che la Manifestazione, visto l'allestimento di un nutrito programma degli eventi organizzati lungo tutta la riviera di Comacchio che prevede l'esibizione di cantanti di fama nazionale, in grado di realizzare un intrattenimento coinvolgente e festoso che richiamerà un pubblico numeroso proveniente non solo da Comacchio, ma anche dalle Città limitrofe grazie al richiamo turistico che la Città ed i suoi Lidi esercitano e che la presenza di avventori che consumano le bevande all'esterno di esercizi pubblici e commerciali, rappresenta un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza Urbana e dell'incolumità pubblica;

Premesso che la manifestazione richiamerà un pubblico numeroso proveniente non solo da Comacchio, ma anche dalle Città limitrofe, grazie al richiamo nazionale che gli artisti rappresentano;

Premesso che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di Ordine e Sicurezza Pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



Verificato che in particolare, occorre scongiurare il pericolo di rischi di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi all'abuso di sostanze alcoliche;

Rilevato che gli esercizi pubblici in occasioni di queste manifestazioni, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo le Vie, le piazze ed in altri luoghi aperti al pubblico passaggio, contribuendo a determinare problemi di Ordine pubblico e Sicurezza urbana e fenomeni di degrado urbano, conseguenti all'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni fisiche alle persone;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nonché di porre a rischio il decoro urbano ed ambientale, tutelando pertanto sia le persone che il territorio;

Considerata la positiva esperienza degli anni scorsi e di precedenti ed analoghi provvedimenti, emanati in circostanze e manifestazioni simili che presupponevano la necessità di disporre misure intese a salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio;

Considerato che il divieto di vendita per asporto di bevande ed il consumo in contenitori di vetro ed in lattina o altri contenitori atti ad offendere, rientra tra le predette misure di prevenzione;

Visto la richiesta del Comandante di Polizia Locale e quanto concordato durante la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di prevedere a decorrere dalle ore 18:00 del 20 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 21 giugno 2025 e, dalle ore 18:00 del 21 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 22 giugno 2025, il divieto di vendita per asporto, il consumo di bevande in contenitori di vetro, lattina o altro contenitore idoneo ad offendere, all'interno dei centri abitati di Lido di Volano, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e Lido di Spina;

Ritenuto pertanto, in occasione degli eventi indicati, di prevedere all'interno dei centri abitati di Lido di Volano, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e Lido di Spina, il divieto di vendere per l'asporto di tutte le bevande ed il loro consumo in contenitori di vetro e/o in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/1998, comprese le vendite con distributori automatici, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie da asporto, etc.), nei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica, nella fascia oraria dalle ore 18:00 del 20 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 21 giugno 2025 e, dalle ore 18:00 del 21 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 22 giugno 2025;

Tenuto conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Visto l'art. 50, comma 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come integrato dal comma 8, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate dall'afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che prevede che Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017, n. 48, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Vista la circolare del Ministero degli Interni del 7 giugno 2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli Organi competenti di adottare, tra le misure attinenti alla Safety e Security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici o altre bevande in contenitori di vetro e lattine che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 19 giugno 2013 "Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 18:00 del 20 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 21 giugno 2025 e, dalle ore 18:00 del 21 giugno 2025 fino alle ore 06:00 del 22 giugno 2025**, in occasione della manifestazione denominata "NOTTE ROSA - FESTA DI INIZIO ESTATE" :

- 1. il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto etc.), dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, ubicati all'interno dei centri abitati di Lido di Volano, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e Lido di Spina, di vendere per l'asporto ed il consumo di tutte le bevande in contenitori di vetro e/o in lattina, al fine di evitarne l'abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.**
- 2. Il divieto di consumo di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine o altro materiale idoneo ad offendere, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati di Lido di Volano, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e Lido di Spina;**

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a: minimo € 150,00 - massimo € 450, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € **150,00**.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti di vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi e le aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, essendo il provvedimento ascrivibile a materia di Sicurezza Pubblica.

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Tale disposizione non si applica nel caso in cui la somministrazione ed il consumo di bevande avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle rispettive aree di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattina, permanendo comunque il divieto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali sopra indicati.

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line, ed è immediatamente esecutiva.

D I S P O N E

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ferrara, alla Questura di Ferrara, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ferrara, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Ferrara ed all'Ufficio Circondariale Marittimo con sede in Porto Garibaldi, frazione di Comacchio, al Comando della Polizia Locale di Comacchio.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / InfoCamere
S.C.p.A. (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it